

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 50

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, MARNIGA e CUTRERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifica dell'articolo 1284 del codice civile
sulla determinazione del saggio d'interesse

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro codice civile prevede che ci si possa obbligare a prestazioni pecuniarie non solo di somme in moneta nazionale, ma anche in moneta straniera o, per meglio dire, non avente corso legale. Ciò è codificato dall'articolo 1278 (sempre che il debitore preferisca non avvalersi della facoltà di prestare l'equivalente in moneta nazionale) e dall'articolo 1279 del codice civile.

La recente caduta dei divieti valutari è destinata a moltiplicare la ricorrenza di fatto delle ipotesi sopra considerate.

Non è dubitabile che, anche per le obbligazioni che hanno per oggetto moneta straniera, si debbano corrispondere gli interessi corrispettivi di cui all'articolo 1282

del codice civile e quelli moratori di cui all'articolo 1224, primo comma dello stesso codice civile.

Il tasso legale di interesse è disciplinato dall'articolo 1284 del codice civile ed è attualmente fissato nella misura del 10 per cento, dopo il recente aumento disposto dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

La nostra legge non dice se il tasso legale di interesse riguardi solo le obbligazioni che hanno per oggetto la moneta nazionale o anche quelle che hanno per oggetto, invece, moneta straniera.

Non esiste, per queste ultime, alcuna previsione specifica di un tasso di interesse diverso da quello per la moneta nazionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ragione induce tuttavia a ritenere che il tasso legale riguardi esclusivamente le obbligazioni che abbiano per oggetto moneta nazionale.

Il tasso legale del 10 per cento generalizzato mal si adatta alle obbligazioni pecuniarie in moneta straniera, per le quali può peccare per eccesso (come è il caso delle cosiddette monete forti) o per difetto (come è il caso di quelle deboli).

Appare perciò quanto mai opportuno (per evitare equivoci) precisare che l'articolo 1284, primo comma, del codice civile, si riferisce solo alle obbligazioni che hanno per oggetto moneta a corso legale, mentre per quelle che non hanno corso legale occorre riferirsi allo specifico tasso ufficia-

le di sconto, che è proprio del paese di ciascuna di esse.

Si tratta, per altro, di una proposta che, per queste ultime, non esclude la applicabilità del secondo comma dell'articolo 1224 del codice civile. L'eventuale maggior danno da mora sarà qui individuato nello scarto tra lo specifico tasso ufficiale di sconto e quello corrente sul mercato, della moneta a cui si ha riguardo. A proposito di tale metodo, appare significativo che l'articolo 83 della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1964, di cui alla legge 21 giugno 1971, n. 816, facesse riferimento ad un punto al di sopra del tasso ufficiale di sconto della moneta straniera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1284 del codice civile come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 1284 - (*Saggio degli interessi*). - Il saggio degli interessi legali delle obbligazioni aventi per oggetto moneta a corso legale è del dieci per cento in ragione d'anno. Quello relativo alle obbligazioni che hanno per oggetto monete non aventi corso legale è uguale al loro individuale tasso ufficiale di sconto.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale».